



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proponente: MONTALTI MATTEO

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 28 del 20/04/2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamati inoltre, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703, del già menzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;

Considerati:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 che dispone che “... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*”;
- il T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 che conferma, all'art. 149, che “...*La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*” e precisa, all'art. 42, II° comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lettera A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lettera F);
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 il quale prevede “... *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...*”;
- l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197 del 29.12.2022 che, comunque, ha pure differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli enti locali;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 il quale stabilisce che “... *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*”;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28.06.2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.05.2022;

Rilevato che con delibera n. 15/2022 ARERA ha provveduto ad introdurre una serie di specifiche disposizioni per la gestione della TARI che i comuni sono tenuti ad applicare e che riguardano in

particolare:

- l'art. 4 in merito alle norme per il conferimento dei rifiuti fuori dal servizio pubblico;
- l'art. 27 riguardo al contenuto ed ai termini di presentazione della dichiarazione;
- l'art. 30 in merito alle norme sulla possibilità di reclamo da parte degli utenti e alla rateizzazione degli avvisi di pagamento TARI;

Considerato inoltre che in virtù degli accordi intervenuti con le associazioni di categoria, si ritiene opportuno incrementare le percentuali di abbattimento delle superfici imponibili ai fini TARI in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, di un ulteriore incremento di 25 punti percentuali rispetto alle riduzioni precedenti, per le attività e le categorie indicate all'art. 10, comma 2, del Regolamento TARI, secondo il seguente schema:

Categoria	Riduzione % vecchio Regolamento	Riduzione % nuovo Regolamento
3	37 %	62 %
18	41 %	36 %
19	44 %	39 %
20	33 %	58 %
21	35 %	60 %

Ritenuto pertanto, per trasparenza e maggiore semplicità di lettura, di approvare ex novo il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) restando inteso che le norme contenute nel precedente Regolamento saranno comunque applicate nei rapporti giuridici intercorsi tra Contribuenti e Comune fino all'anno di tassazione 2022 compreso;

Considerato che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11 convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97;

Visto lo schema del nuovo “*Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI*”, **Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente atto, che recepisce gli adeguamenti richiesti da ARERA e la maggiorazione delle riduzioni per le attività che producono contestualmente rifiuti urbani e rifiuti speciali, all'uopo predisposto a norma delle disposizioni contenute nella Legge n. 147/2013 in materia di TARI;

Ritenuto di procedere con l'approvazione dello stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il combinato disposto di cui all'art. 13, comma 15, comma 15 bis e comma 15 ter del vigente Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii.;

Visto l'allegato parere favorevole n. 51 del 19.04.2023 espresso dall'organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che è stata convocata la “1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive” con lettera prot. n. 5579 del 14.04.2023, in data 21.04.2023 per l'illustrazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i pareri di cui all'art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione, resa in forma palese, dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. ();

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il nuovo “*Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI*” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di dare atto che il testo del nuovo “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI*” è quello riportato nell'**Allegato A** , parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il Regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25.02.2022;
4. di dare atto che il precedente Regolamento e le norme in esso contenute saranno comunque applicate nei rapporti giuridici intercorsi tra Contribuenti e Comune fino all'anno di tassazione 2022 compreso;
5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/98;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata palese votazione dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. (), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di provvedere quanto prima.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 20/04/2023

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
MONTALTI MATTEO



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato Digitalmente

Russi,